

**Sentenza del Tribunale 8 luglio 2010 — Engelhorn/UAMI — The Outdoor Group (peerstorm)**

(Causa T-30/09) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo peerstorm — Marchi denominativi comunitario e nazionale anteriori PETER STORM — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Uso effettivo dei marchi anteriori — Artt. 15 e 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 [divenuti artt. 15 e 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009]**»]

(2010/C 234/61)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Engelhorn KGaA (Mannheim, Germania) (rappresentanti: W. Göpfert e K. Mende, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Outdoor Group (Northampton, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI 28 ottobre 2008 (procedimento R 167/2008-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la The Outdoor Group Ltd e la Engelhorn KGaA

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Engelhorn KGaA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla The Outdoor Group Ltd.

<sup>(1)</sup> GU C 82 del 4.4.2009.

**Sentenza del Tribunale 8 luglio 2010 — Severnier/Commissione**

(Causa T-368/09 P) <sup>(1)</sup>

[«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Dimissioni — Rifiuto della Commissione di accettare il ritiro delle dimissioni e di adire la commissione di invalidità — Termine per la presentazione del reclamo — Tardività — Assenza di errore scusabile**»]

(2010/C 234/62)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Roberto Severnier (Parigi, Francia) (Rappresentanti: avv.ti É. Boigelot e L. Defalque)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 8 luglio 2009, causa F-62/08, Severnier/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Roberto Severnier sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente procedimento.

<sup>(1)</sup> GU C 282 del 21.11.2009.

**Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2010 — Deutsche Post/Commissione**

(Causa T-570/08) <sup>(1)</sup>

[«**Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Ingiunzione di fornire informazioni — Atto non impugnabile — Irrricevibilità**»]

(2010/C 234/63)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Martenczuk, agente)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2008, recante l'ingiunzione di fornire informazioni nel procedimento sull'aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)]

### Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) La Deutsche Post AG è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 55 del 7.3.2009.

### Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2010 — Germania/Commissione

(Causa T-571/08) (<sup>1</sup>)

**(Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Ingiunzione di fornire informazioni — Atto non impugnabile — Irricevibilità)**

(2010/C 234/64)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Martenczuk, agente)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2008, recante ingiunzione di fornire informazioni nel procedimento relativo all'aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)].

### Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 55 del 7.3.2009.

### Ordinanza del Tribunale 8 luglio 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-166/09 P) (<sup>1</sup>)

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Ordinanza di rinvio — Decisione non impugnabile — Ricorso per risarcimento danni — Fase precontenziosa del procedimento — Vizi di procedura — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)**

(2010/C 234/65)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. dal Ferro, avvocato)

### Oggetto

Ricorso di impugnazione diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 18 febbraio 2009, causa F-70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

### Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.

(<sup>1</sup>) GU C 141 del 20.6.2009.